

INVESTIMENTI

Credito d'imposta anche per la ricerca commissionata dall'estero

La ricerca commissionata dall'estero è agevolabile anche nel caso in cui il commissionario italiano la subappalti a un altro soggetto, purché il sub-commissionario sia residente nel territorio dello Stato e ivi svolga l'attività di ricerca. È quanto si desume dalla risposta 83/2019, in risposta a un interpello presentato da una società che opera nel settore farmaceutico, svolgendo anche attività di ricerca e sviluppo. Peraltro, il beneficio spetta alla sub-commissionaria, e non alla commissionaria.

Nello specifico, la società istante intenderebbe fruire del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo condotte in Italia e commissionate dalla società madre di diritto statunitense. Nell'ambito dell'accordo stipulato tra le parti si prevede che i risultati della ricerca siano di esclusiva proprietà della committente, e che la remunerazione dei servizi prestati sia pari ai costi sostenuti dalla commissionaria, con congruo mark up.

Ai fini dell'espletamento delle attività di ricerca commissionata, la società istante sostiene sia costi per personale interno, sia costi per ricerca contrattuale, e chiede che siano tutti agevolati in base all'articolo 3, comma 1-bis, che ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione anche alle imprese residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti qualificati.

L'Agenzia riporta integralmente il parere fornito dal ministero dello Sviluppo economico con nota del 9 novembre 2018, antecedente quindi alla norma interpretativa introdotta in materia dall'articolo 1, comma 72, della legge 145/2018, e proprio relativa alla ricerca commissionata da soggetti non residenti.

In proposito, il ministero sembra richiamare lo stesso concetto poi trasfuso nella norma interpretativa, laddove afferma che in caso di ricerca commissionata dall'estero «ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo che siano svolte direttamente dal soggetto commissionario in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato». Sulla base di tale assunto, il ministero afferma che per il calcolo del beneficio spettante al commissionario non possano assumere rilevanza le attività di ricerca e sviluppo subappaltate ad altri soggetti; tuttavia, qualora le attività siano subappaltate dal commissionario ad altri soggetti residenti nel territorio dello Stato, l'eventuale diritto al credito d'imposta può essere fatto valere, in via di principio e alle stesse condizioni previste dalla disciplina agevolativa, direttamente dal soggetto che esegue tali attività in subappalto. Resta da chiarire se il contenuto della risposta può essere confermato alla luce della norma interpretativa introdotta dalla legge 145/2018, ovvero se nel caso di specie vi siano ora margini per riconoscere il beneficio alla commissionaria e non alla sub-commissionaria.

— Emanuele Reich

— Franco Vernassa

Lo Sviluppo economico applica il beneficio nel caso di attività subappaltate in Italia